

Regolamento delle Prestazioni

Articolo 1: Regolamento

Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale dello statuto dell'associazione denominata "Fondo sanitario La Città del Sole, Fondo integrativo del servizio sanitario nazionale" (di seguito più brevemente anche "Fondo").

Il Regolamento disciplina e dà attuazione alla previsione dello Statuto.

Articolo 2: Scopo

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 dello Statuto, il Fondo persegue uno scopo esclusivamente assistenziale attraverso attività di convenzionamento diretto con strutture operanti nel settore socio – sanitario, professionisti sanitari, casse di assistenza e enti di assistenza sanitaria in generale ovvero tramite la stipulazione di convenzioni di assicurazione a favore dei propri iscritti.

Art. 3: Iscrizione al Fondo

Hanno diritto di iscriversi al Fondo tutti i soggetti indicati all'articolo 5 dello Statuto. Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, gli stessi dovranno inviare apposita domanda presso la Segreteria del Fondo tramite raccomandata a/r. o mezzo equipollente specificando – eventualmente – la richiesta di estendere il rapporto associativo anche al proprio nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 dello Statuto.

L'eventuale recesso dal Fondo avverrà secondo le modalità indiate all'articolo 8 dello Statuto.

Art. 4 Conferma di iscrizione al Fondo

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo verifica le richieste di associazione pervenute e – in caso di accettazione - ne da conferma entro 15 giorni dalla richiesta. In tal caso il rapporto associativo decorre, comunque, dalla data in cui è stata effettuata la domanda.

Articolo 5: Prestazioni

Il Fondo eroga, a favore dei propri associati e dei beneficiari, ai sensi degli articoli 5 e 6 dello Statuto, prestazioni sanitarie nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

In particolare eroga tutte le prestazioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 per la parte afferente i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e successive modificazioni, dal decreto del Ministro della Salute del 31 Marzo 2008 e del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 Ottobre 2009.

Art. 6: Modalità di versamento dei contributi al Fondo

Gli associati sono tenuti al versamento dei contributi e della quota di iscrizione annuale secondo quanto disposto dagli articoli 12 e 13 dello Statuto.

Articolo 7: Obblighi di comunicazione del socio

Il socio dovrà dare immediata comunicazione al Fondo delle variazioni dei dati, propri o del nucleo familiare associato, comunicati in fase di iscrizione.

Articolo 8: Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato su deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo secondo quanto disposto dall'articolo 22 dello statuto.

Articolo 9: Tutela dei dati personali

Il Fondo si impegna al trattamento dei dati personali e/o sensibili dei propri associati nel pieno rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni.

Il sottoscritto Marrama Daniele in qualità di Rappresentante Legale del Fondo Sanitario la Città del Sole, fondo integrativo del servizio sanitario nazionale, dichiara che il presente atto è stato approvato dagli organi deliberativi stabiliti nell'atto costitutivo/statuto.

Il Presidente

Marrama Daniele

